



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta – Andria – Trani

*Settore Lavori Pubblici e Manutenzione
Valorizzazione e Sviluppo del Territorio*

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN
VIA DELLE BETULLE**

1	Progettazione esecutiva e lavori in appalto		
a)	Importo esecuzione lavori soggetto a ribasso	€	607 030,94
b)	Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	24 261,95
c)	Corrispettivo per la progettazione esecutiva comprensiva di coordinamento sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso	€	29 318,39
1)	TOTALE APPALTO	€	660 611,28
2	Somme a disposizione dell’Amministrazione		
a)	Lavori in economia esclusi dall’appalto	€	5 000,00
b)	Allacciamenti a pubblici servizi	€	5 000,00
c)	Imprevisti	€	10 000,00
d)	spese generali per progettazione, direzione lavori, coordinatore sicurezza, indagini geologiche e collaudi, ecc.	€	45 936,87
e)	Forniture e arredi	€	75 697,28
f)	I.V.A. 10% su Importo Lavori e Sicurezza (1a+1b)	€	63 129,29
g)	I.V.A. 20% su Spese Tecniche Progettazione Esecutiva inclusi oneri previdenziali (1c)	€	5 863,68
h)	I.V.A. 20% su 2a, 2b, 2c, 2d, 2e	€	28 326,83
2)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	€	238 953,95
1)+2)	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€	899 565,23

TABELLE LAVORI A BASE D’ASTA

A			
Numero d'ordine	Super categorie	Importo (euro)	Inc. %
001	Asilo Nido	512.199,16	84,38
002	Sistemazioni esterne	94.831,78	15,62
	Totale	607.030,94	100,00

B			
Numero d'ordine	Categorie	Importo (euro)	Inc. %
001	OG1 - Edifici civili e industriali	433.595,25	71,43
002	OG11 - Impianti tecnologici	173.435,69	28,57
	Totale	607.030,94	100,00

C			
Numero d'ordine	Sub Categorie	Importo (euro)	Inc. %
001	Movimento terra, scavi e demolizioni	42.570,00	7,01
002	Opere in c.a., fondazione, elevazione, orizzontamenti	179.040,61	29,49
003	Murature, tamponamenti, Tramezzi	21.599,35	3,56
004	Intonaci, pavimenti, rivestimenti, tinteggiature	121.855,52	20,07
005	Infissi, opere in ferro e diversi	68.529,77	11,29
006	Impianto idrico sanitario	11.635,97	1,92
007	Impianto elettrico	12.612,72	2,08
008	Impianto termico	25.651,40	4,23
009	Impianto antincendio	20.535,60	3,38
010	Impianto fotovoltaico	103.000,00	16,97
	Totale	607.030,94	100,00

PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPITOLO I - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

- Oggetto del presente appalto sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere, impianti, strutture e provviste occorrenti per la realizzazione dell'Asilo nido di Via delle Betulle in Canosa di Puglia. Tutte le opere oggetto del presente appalto sono rappresentate negli elaborati del progetto definitivo messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.
- L'appalto viene effettuato a corpo, nelle proporzioni e nelle classi di opere specificate nella seguente tabella:

C			
Numero d'ordine	Sub Categorie	Importo (euro)	Inc. %
001	Movimento terra, scavi e demolizioni	42.570,00	7,01
002	Opere in c.a., fondazione, elevazione, orizzontamenti	179.040,61	29,49
003	Murature, tamponamenti, Tramezzi	21.599,35	3,56
004	Intonaci, pavimenti, rivestimenti, tinteggiature	121.855,52	20,07
005	Infissi, opere in ferro e diversi	68.529,77	11,29
006	Impianto idrico sanitario	11.635,97	1,92
007	Impianto elettrico	12.612,72	2,08
008	Impianto termico	25.651,40	4,23
009	Impianto antincendio	20.535,60	3,38
010	Impianto fotovoltaico	103.000,00	16,97
	Totale	607.030,94	100,00

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché dei particolari costruttivi e del progetto esecutivo che sarà redatto dall'appaltatore nel rispetto dell'art. 93 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, dagli artt. da 35 a 45 del Regolamento Generale in quanto applicabili, nonché, in generale, nel rispetto di tutta la normativa, anche tecnica, vigente, in conformità al progetto definitivo. Il progetto esecutivo dovrà essere approvato dalla Stazione Appaltante. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

ARTICOLO 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo dell'appalto, ammonta a € 661.918,45, di cui € 608.250,96 per lavori, € 29.356,74 per progettazione esecutiva comprensiva di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed € 24.310,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal prospetto qui di seguito allegato:
2. L'importo contrattuale corrisponderà:

		Colonna 1	Colonna 2	Colonna 1+2
		Importo soggetto a ribasso	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	TOTALE
a)	Lavori	607.030,94	24.261,95	631.292,89
b)	Progettazione esecutiva comprensiva di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	29.318,39	/	29.318,39
	IMPORTO TOTALE	636.349,33	24.261,95	660.611,28

- all'importo dei lavori di cui al punto 1, lettera a), colonna 1, al quale deve essere

- applicato il ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara;
 - all'importo di cui al punto 1, lettera b), colonna 1, relativo al corrispettivo per la progettazione esecutiva comprensiva di coordinamento sicurezza in fase di progettazione, al quale deve essere applicato il medesimo ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara per l'esecuzione dei lavori;
 - all'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, definito al punto 1, lettera a) colonna 2, non soggetto a ribasso, ai sensi della vigente normativa.
3. Gli oneri derivanti dalla esecuzione della progettazione esecutiva oggetto di appalto saranno liquidati all'impresa nel caso che la stessa sia abilitata, tramite regolare iscrizione anche alla progettazione, oppure, in caso di mancanza della regolare iscrizione, direttamente ai soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis) g) ed h) del D.Lgs. n. 163/2006, indicati o associati con l'impresa stessa.

ARTICOLO 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'appalto comprende la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'asilo nido di via delle Betulle, ai sensi dell'art. 53, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, sulla scorta di progetto definitivo fornito dalla stazione appaltante.
2. La scelta del contraente è effettuata mediante procedura aperta, di cui agli artt. 3, comma 37 e 55, comma 5, del D. Lgs n.163/2006.
3. L'aggiudicazione della gara è effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. Lgs. 163/2006, valutata da una Commissione appositamente nominata dall'Amministrazione aggiudicatrice, sulla base degli elementi di seguito indicati, per un punteggio complessivo di 100 punti, ordinati in relazione all'importanza ad essi assegnata.

Gli elementi di valutazione delle offerte, sono i seguenti:

n. ord.	Tipologia elemento	Elemento	punti
A.	qualitativo	l'organizzazione dei sistemi operativi del cantiere finalizzati ad aumentare i livelli di sicurezza e di igiene del lavoro e la tutela ambientale	12
B.	qualitativo	qualità della progettazione architettonica	15
C.	quantitativo	il tempo di esecuzione dei lavori	15
D.	qualitativo	qualità della progettazione impiantistica	18
E.	qualitativo	dotazioni aggiuntive e migliorative	20
F.	quantitativo	il prezzo	20
		totale	100

il tutto come di seguito meglio specificato. Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato B) del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. e i..

Il punteggio massimo attribuito **all'elemento di valutazione A) "organizzazione sistemi operativi del cantiere finalizzati ad aumentare i livelli di sicurezza e di**

igiene del lavoro e la tutela ambientale ", è di punti 12.

Saranno valutate le proposte migliorative rispetto a quanto previsto dall'elaborato "Linee guida per la stesura del P.S.C." messo a disposizione dalla Stazione appaltante, in termini sia di aumento dei livelli di sicurezza determinato da una più ottimale organizzazione delle lavorazioni in cantiere, sia di miglioramento della qualità e dell'igiene delle condizioni di lavoro degli operatori.

Tali proposte non devono comportare oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.

L'attribuzione dei punteggi avverrà attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo quanto previsto dall'allegato B del DPR 554/99 e s.m. e i..

Il punteggio massimo attribuito all'elemento di valutazione B) "qualità della progettazione architettonica" è di punti 15.

Sarà valutata l'impostazione progettuale dell'intervento e le proposte migliorative di dettaglio sotto l'aspetto dell'inserimento urbanistico, architettonico, strutturale.

Tali proposte non devono comportare oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.

L'attribuzione dei punteggi avverrà attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo quanto previsto dall'allegato B del DPR 554/99 e s.m. e i..

Il punteggio massimo attribuito all'elemento di valutazione C) "tempo di esecuzione dei lavori", è di punti 15; all'offerta che presenta la massima riduzione di tempo viene attribuito il punteggio massimo e per le altre offerte si procede con proporzione lineare sulla base della seguente formula

$$P_i = (T_i/T_{max}) * 15;$$

dove

T_i = riduzione del tempo offerta i-esima

T_{max} = riduzione del tempo massima

P_i = punteggio offerta i-esima

Il punteggio massimo attribuito all'elemento di valutazione D) "qualità della progettazione impiantistica" è di punti 18.

Sarà valutata l'impostazione progettuale dell'intervento e le proposte migliorative di dettaglio sotto l'aspetto impiantistico.

Tali proposte non devono comportare oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.

L'attribuzione dei punteggi avverrà attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo quanto previsto dall'allegato B del DPR 554/99 e s.m. e i..

Il punteggio massimo attribuito all'elemento di valutazione E) "dotazioni aggiuntive e migliorative" è di punti 20.

Saranno valutate le dotazioni aggiuntive e migliorative sia in termini architettonico strutturali che impiantistici.

Tali dotazioni non devono comportare oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.

L'attribuzione dei punteggi avverrà attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1,

attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo quanto previsto dall'allegato B del DPR 554/99 e s.m. e i..

Il punteggio massimo attribuito all'**elemento di valutazione F) "prezzo"**, è di **punti 20**. All'offerta che presenta il massimo ribasso viene attribuito il punteggio massimo e per le altre offerte si procede con proporzione lineare sulla base della seguente formula:

$$P_i = (R_i/R_{max}) * 20.$$

dove

R_i = ribasso offerta i-esima

R_{max} = ribasso massimo

P_i = punteggio offerta i-esima

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi di quanto previsto all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 45, comma 6, del regolamento generale.
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al punto 4.
4. I prezzi unitari di cui al punto 3, ancorchè senza valore negoziale ai fini dell'appalto, e della determinazione dell'importo complessivo dei valori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 132 del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 5 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «O G 1».
2. Ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella «A», allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.
3. I lavori appartenenti a categoria generale (serie «OG») diversa dalla prevalente, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, che l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I lavori di cui al presente comma, con i relativi importi, sono individuati nella tabella «A» allegata al presente capitolato.
4. Gli operatori economici per poter partecipare alla procedura di cui trattasi devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione SOA di cui al D.P.R. n.

34/2000 e s.m. regolarmente autorizzata ed in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione per **progettazione e costruzione** in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. n. 554/1999. Il personale individuato per lo svolgimento delle prestazioni di progettazione dovrà essere in possesso, del requisito previsto per l'affidamento dei servizi di progettazione dall'art. 63, comma 1, lettera o) del D.P.R. n. 554/1999. Qualora l'attestazione SOA preveda una qualificazione **solo per costruzione**, i concorrenti possono partecipare alla gara associando o indicando uno o più progettisti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) del D.Lgs. 163/2006, in possesso del predetto requisito. Il requisito di cui all'art. 63, comma 1, lettera o) del D.P.R. n. 554/1999 è costituito dall'aver svolto nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando servizi di progettazione di cui all'art. 50 del suddetto D.P.R. n. 554/1999 riguardanti lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori da progettare, di importo pari a **tre volte** gli importi di ognuna delle suddette classi e categorie da progettare. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 253, comma 15-bis del D.Lgs. n. 163/2006, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

5. Le imprese in possesso di attestazione per progettazione e costruzione possono associare o indicare idoneo progettista ai fini del raggiungimento del suddetto requisito. Nel caso di progettisti individuati per lo svolgimento delle prestazioni di progettazione o indicati o associati, il requisito di cui all'art. 63, comma 1, lettera o) del D.P.R. n. 554/1999 deve essere posseduto cumulativamente dagli stessi.
6. Le classi e le categorie dei lavori oggetto della progettazione esecutiva individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali (legge 143/1949 e s.m. e i.) sono indicate nella seguente tabella.

classe	Cat.	Lavoro	Importo lavori in euro
I	b	Scuole di media importanza	433.595,25
III	a	Impianti sanitari Impianti elettrici	44.784,29
III	b	Impianto termico	128.651,40
		Totale	607.030,94

ARTICOLO 6 - DESCRIZIONE DELLE OPERE

1. Le opere formanti oggetto del presente appalto, sono desumibili dalle descrizioni, norme e disegni di progetto allegati.
L'Impresa appaltatrice è tenuta a completare e a predisporre su supporto informatico e cartaceo tutti i *disegni "come costruito" (As -Built)* delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere da eseguire, ai fini della valutazione degli stati di avanzamento e della formazione della banca dati per la manutenzione e futura gestione dell'opera. L'Impresa è responsabile delle opere ai sensi e per gli effetti dei disposti degli artt. 1667, 1668 e 1669 del Cod. Civ. per cui risulta responsabile della progettazione costruttiva e di dettaglio delle opere stesse e delle sue parti.

CAPITOLO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ARTICOLO 7 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle

finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato tra loro incompatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ARTICOLO 8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati ma agli atti della Stazione appaltante:
 - a) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
 - b) il presente capitolato speciale d'appalto;
 - c) tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture, le relative relazioni di calcolo;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari;
 - e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lett.a), del D.Lgs. n.163/2006 e all'art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lett.c), del D.Lgs. n.163/2006, all'art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 81/2008 e al punto 3.2 dell'Allegato XV dello stesso D.Lgs.;
 - g) il cronoprogramma di cui all'art. 42 del Regolamento Generale.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto applicabile;
 - il D.P.R. 25 febbraio 2000, n. 34, concernente il nuovo regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione;
 - il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni concernente il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - il Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale -lavori pubblici -19 aprile 2000, n. 145).
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: –
 - il computo metrico e il computo metrico estimativo;
 - la quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al punto 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto definitivo per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del regolamento generale, l'Appaltatore deve rendere apposita dichiarazione in sede di presentazione dell'offerta, con la quale attesti di aver esaminato gli elaborati progettuali predisposti dalla Stazione appaltante e pertanto quanto dalla stessa richiesto, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; con la stessa dichiarazione si attesta anche la verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
3. In nessun caso si procederà alla stipula del contratto se il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata redazione della progettazione esecutiva e la successiva immediata esecuzione dei lavori alle condizioni offerte (art.71, comma 3 del sopra citato regolamento generale).

ARTICOLO 10 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dello stesso, la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art.140 del D. L.gs 163/2006.
2. Qualora l'esecutore sia un'Associazione Temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione, rispettivamente i commi 18 e 19 dell'art. 37 del Codice di Contratti.

ARTICOLO 11 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave

negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al punto 1, o delle persone di cui ai punti 2, 3 o 4 deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante. Ogni variazione della persona di cui al punto 3 deve essere accompagnata da deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ARTICOLO 12 -NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

CAPITOLO III- TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

ARTICOLO 13 – TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. Dopo la stipulazione del contratto il R.U.P. ordina all'appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. In applicazione analogica degli artt. 337, secondo comma e 338 della L. n. 2248/1865, degli artt. 109, comma 4, secondo periodo e 129, commi 1 e 4 del regolamento generale e dell'art. 11, commi 10 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006, il RUP può emettere il predetto provvedimento anche prima della stipulazione del contratto in caso di particolare urgenza; la motivazione dell'urgenza è riportata nell'ordine di servizio.
2. Qualora il provvedimento di cui al punto 1 non sia emesso o non pervenga all'appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.
3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo. E' fatto salvo esclusivamente quanto disposto dal punto 4.
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), del D.Lgs. n. 163/2006, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato generale d'appalto e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 136 del regolamento generale. La Stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento della necessità di introdurre nel progetto esecutivo la variazione al progetto definitivo. L'assenso alla variante da parte della Stazione Appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente

all'appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al punto 5 previsto per la presentazione del progetto. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da introdurre al progetto ma non può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente.

5. La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, deve essere consegnata alla Stazione Appaltante **entro 45 (quarantacinque)** giorni naturali e consecutivi dal ricevimento del provvedimento di cui al punto 1 e, in assenza di questo, dalla scadenza del termine di cui al punto 2.
6. Il progetto esecutivo è approvato dalla Stazione Appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, entro **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi dalla sua presentazione da parte dell'appaltatore; l'avvenuta approvazione è comunicata tempestivamente all'appaltatore a cura del R.U.P.
7. Il progetto esecutivo deve essere sottoscritto da uno o più tecnici in possesso delle necessarie abilitazioni e iscritti ai rispettivi albi, che ne assumono la responsabilità solidale con l'appaltatore.
8. Il progetto esecutivo deve essere conforme a quanto previsto dagli articoli da 35 a 45 del D.P.R. n.554/99, ed in particolare deve essere composto dai seguenti elaborati:
 - relazione generale;
 - relazioni specialistiche;
 - elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti;
 - calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
 - piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - piani operativi di sicurezza e di coordinamento;
 - computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
 - elenco dei prezzi unitari (redatto utilizzando le voci del progetto definitivo) e analisi degli eventuali prezzi non desumibili dal progetto definitivo;
 - quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.
9. Il progetto esecutivo deve essere corredato di tutti i pareri ed autorizzazioni eventualmente necessari.
10. Il responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore.
11. Dalla data di approvazione del progetto esecutivo decorrono i termini previsti dall'articolo 129, comma 2, del D.P.R. n.554/99 per la consegna dei lavori.

ARTICOLO 14 – RITARDO NELLA PROGETTAZIONE ESCUTIVA

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto esecutivo previsto dall'articolo 13, punto 5, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari ad **€ 100,00** (euro cento/00).

ARTICOLO 15 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la comunicazione dell'approvazione del progetto esecutivo di cui all'articolo 13, punto 6, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta comunicazione che deve altresì contenere la convocazione dell'appaltatore.
2. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli artt. 337, secondo comma e 338 della L. n. 2248/1865, degli artt. 109, comma 4, secondo periodo e 129,

commi 1 e 4 del regolamento generale e dell'art. 11, commi 10 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente nel verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore un mese da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso, come meglio precisato al successivo art. 38, in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

ARTICOLO 16 - ANDAMENTO DEI LAVORI

1. I lavori dovranno essere realizzati secondo il cronoprogramma approvato ed aggiornato in sede di progettazione esecutiva.

ARTICOLO 17 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 450** (quattrocentocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

ARTICOLO 18 - SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono considerate circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs n.163/2006 e s.m. e i..
2. Si applicano l'articolo 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d'appalto.
3. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

4. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'Appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.

ARTICOLO 19 - PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo uno per mille (euro e centesimi ogni mille) dell'importo contrattuale..... , corrispondente a euro
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al punto 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 15, punto 2 del presente capitolato speciale di appalto; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. d) nel rispetto delle soglie temporali eventualmente fissate a tale scopo nel programma esecutivo dei lavori;
3. La penale di cui al punto 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al punto 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'articolo 22 del presente Capitolato speciale d'appalto, in materia di risoluzione del contratto.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ARTICOLO 20 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante, o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

ARTICOLO 21 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva:
 - a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente capitolato speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell'appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisi ordinati esplicitamente dal R.U.P.;
 - b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il progetto esecutivo.
2. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

ARTICOLO 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per la presentazione del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 13, comma 5, superiore a **30 (trenta) giorni** naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell'appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.
2. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal cronoprogramma dei lavori, superiore a **60 (sessanta) giorni** naturali e consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs n.163/2006.
3. La risoluzione del contratto ai sensi del punto 2 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore e in contraddittorio con il medesimo.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni la stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

ARTICOLO 23 - MANCATA APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese di progettazione esecutiva sostenute.
2. Non è meritevole di approvazione il progetto esecutivo:
 - a) che si discosti dalla progettazione definitiva in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto definitivo;
 - b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
 - c) che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
 - d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
 - e) nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dalla Legge;
 - f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dal presente capitolato.
3. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, per cause non imputabili all'appaltatore, la Stazione Appaltante recede dal contratto e all'appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:
 - a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell'articolo 112 del regolamento generale;
 - b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate nei documenti di gara;
 - c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del capitolato generale d'appalto.

CAPITOLO IV - DISCIPLINA ECONOMICA

ARTICOLO 24 – ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del decreto legge 28 marzo 1997 n. 79 convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997 n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

ARTICOLO 25 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. Ai sensi dell'articolo 140, comma 5, del regolamento generale, la Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva, a favore dell'appaltatore, con le seguenti modalità:
 - a) un primo acconto, pari al 50 % (cinquanta per cento) dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante entro 15 (quindici) giorni dalla consegna dei lavori di cui all'articolo 15;
 - b) un secondo acconto, pari al 40% (quaranta per cento) dopo l'emissione del primo stato di avanzamento dei lavori;
 - c) il saldo, pari al 10% (dieci per cento) dopo il rilascio del certificato di collaudo definitivo dei lavori realizzati.
2. Qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti associati o indicati all'appaltatore in sede di gara, comunque non facenti parte del suo staff tecnico di cui all'articolo 18, comma 7, del d.P.R. n. 34 del 2000, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato da parte della Stazione Appaltante direttamente a favore dei progettisti, previa richiesta corredata da apposita autorizzazione scritta dell'appaltatore.
3. I pagamenti di cui al punto 1 sono subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.
4. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

ARTICOLO 26 – PREZZI DI ELENCO

1. I lavori e le somministrazioni, appaltati a corpo, sono liquidati in base al corrispettivo a corpo offerto. Tale corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche:
 - per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
 - per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, vestiario, (i dispositivi di protezione individuale secondo le norme e le prescrizioni della vigente legislazione, in particolare di quella antinfortunistica e di sicurezza, sono compresi tra gli oneri per la sicurezza previsti nel relativo piano), le spese accessorie di ogni specie, trasferte, assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e assicurazioni sociali, ecc;
 - per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento e alla loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera dei meccanici e conducenti necessari al loro funzionamento;
 - per i lavori: tutte le spese per mezzi d'opera, per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego, le spese generali, le spese per opere provvisoriale ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto come previsto dal presente Capitolato.

2. L'appaltatore implicitamente dichiara che ha preso prima piena e ampia visione dei prezzi e dei lavori ai quali essi si riferiscono, che li valuta equi e congrui ai lavori stessi e che riconosce senza alcuna eccezione che nella formulazione dei prezzi ha tenuto conto di tutti gli oneri e obblighi previsti nel presente Capitolato, compreso l'utile dell'Impresa e tutte le spese generali. Dichiara quindi l'appaltatore che il prezzo a corpo, i prezzi e le quantità indicate negli elaborati tecnico economici sono stati preventivamente ed attentamente valutati dallo stesso senza riserva alcuna in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

ARTICOLO 27 – CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. La contabilità dei lavori è tenuta secondo le norme del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di Lavori Pubblici approvato con DPR 554 del 21/12/99.

ARTICOLO 28 – PAGAMENTI: INDICAZIONE C/C E COORDINATE BANCARIE

1. L'appaltatore deve comunicare, prima della stipula del contratto, i dati relativi alla banca, al numero di C/C, nonché le relative coordinate bancarie, su cui dovranno essere effettuati gli accrediti di quanto dovuto dalla Stazione Appaltante.
2. E' fatto obbligo all'appaltatore notificare tempestivamente alla Stazione Appaltante l'eventuale modifica del conto corrente inizialmente comunicato.
3. In mancanza di tale notifica, la Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti sul c/c non più in essere.

ARTICOLO 29 - MISURAZIONE DEI LAVORI – PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero e a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi allo scopo di verificare la corrispondenza dell'eseguito con il progetto.
2. Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e riportate sui supporti informatici e cartacei firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dell'appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica, anche in occasione delle operazioni di collaudo in corso d'opera.
3. L'appaltatore è tenuto a completare e a predisporre su supporto informativo e cartaceo tutti i disegni "come costruito" delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite, ai fini della valutazione degli stati di avanzamento e della formazione della banca dati per la manutenzione e futura gestione dell'opera.
4. I dati elaborati per i lavori a corpo e registrati su apposito documento, saranno utilizzati esclusivamente per la determinazione della percentuale effettivamente eseguita rispetto agli importi contrattuali, per ogni categoria di lavori; detta percentuale sarà registrata nell'apposito libretto delle misure di "Categorie di lavori eseguiti a corpo" in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento.
5. Il calcolo dell'acconto verrà quindi effettuato sommando gli importi percentuali di tutte le lavorazioni delle diverse categorie a corpo.
6. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 7, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a **euro 80.000,00**.
7. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi

- dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
8. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 168 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.
 9. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 8, con l'indicazione della data di emissione.
 10. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 11. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 6.
 12. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
 13. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione del DURC.
 14. Qualora ci fossero manchevolezze nell'esito dei lavori, o danni arrecati a terzi, si procederà alla loro valutazione e la Stazione Appaltante detrarrà dal saldo gli importi corrispondenti.

ARTICOLO 30 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

ARTICOLO 31 - CONTO FINALE

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro tre mesi dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di quindici giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale.
5. Ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC dell'appaltatore.

ARTICOLO 32 -MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

1. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'appaltatore. Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo provvisorio e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.
2. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela. Ove però l'appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'appaltatore stesso.
3. All'atto del collaudo le opere dovranno apparire in stato di ottima conservazione.. Dovranno corrispondere a tutte le prescrizioni particolari di cui al Capitolato Speciale d'Appalto Norme Tecniche sia per la qualità sia per l'esecuzione.

ARTICOLO 33 - COLLAUDO

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

ARTICOLO 34 - CONSEGNA PROVVISORIA E PAGAMENTO DEL SALDO

1. All'ultimazione dei lavori, la Stazione appaltante, ai sensi dell'Art. 200 del DPR n. 554/1999, può procedere alla presa in consegna anticipata delle opere eseguite, provvedendo alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possono essere prese in consegna, con facoltà d'uso, pure restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione delle opere stesse.
2. Per la corresponsione all'appaltatore del saldo, risultante dalle relative liquidazioni, nonché per lo svincolo della cauzione prestata, si procederà a norma dell'art. 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.

ART. 35 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine richiamato al punto 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

ARTICOLO 36 – REVISIONE DEI PREZZI

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
 - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di

- quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
- a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
 - a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
 - a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
- b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
- c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
- d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

ARTICOLO 37 - CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI, VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DELL'APPALTO

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi di quanto previsto all'art.117 del D.Lgs. n.163/2006, alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata sia trasmesso alla stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..
3. In caso di cessione di azienda, atti di trasformazione, fusione e scissione, trasferimento o affitto di azienda, trova applicazione l'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 38 – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA

1. In materia di regolarità contributiva, la Stazione Appaltante procede al pagamento delle rate relative agli stati di avanzamento dei lavori e della rata di saldo, previo rilascio:
 - a) della certificazione della regolarità contributiva dell'impresa, da parte di INPS, INAIL e Cassa Edile (DURC);
 - b) della attestazione della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'appaltatore nel cantiere interessato, da parte della Cassa Edile.
2. In ogni caso il pagamento di qualunque somma di importo superiore ad Euro 10.000,00 sarà vincolato alla liberatoria rilasciata dal servizio verifica inadempimenti di Equitalia da cui risulti che la ditta non è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali così come disposto dall'art. 45 e 48 del DPR

602/1973 come modificato dall'art. 2 comma 9 del D.L. n. 262/2006 e successive modificazioni.

3. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di certificazione della regolarità contributiva e di attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata, senza che l'ente competente al rilascio si sia espresso, il silenzio equivale ad assenso. I termini previsti per i pagamenti decorrono dalla data di ricevimento della certificazione della regolarità contributiva e dell'attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata; tali termini sono sospesi per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di pagamento e la data di ricezione dei relativi titoli di spesa (fatture).

ART. 39 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

39.1 – Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio "incident and injury free".

39.2 – Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

39.3 - Sicurezza nella fase progettuale

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di far redigere il "Piano di Sicurezza e di Coordinamento" secondo le disposizioni contrattuali fermo restando che gli oneri per la sicurezza sono stati già stimati. Si precisa, in particolare, che sia durante la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento che per eventuali richieste di adeguamento, modifiche e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento proposte dai singoli appaltatori, anche attraverso le predisposizioni del Piano di Sicurezza Operativo non potranno comportare costi aggiuntivi per la Stazione appaltante.
2. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento conterrà l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela e la salute dei lavoratori.
3. Il Piano conterrà altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale

presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

39.4 - Sicurezza nella fase esecutiva

1. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare il Piano operativo di sicurezza.
2. Il Coordinatore per l'esecuzione, in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza potrà proporre alla Stazione appaltante la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. In caso di pericolo grave ed imminente egli potrà sospendere le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dall'Appaltatore.
3. Il Coordinatore per l'esecuzione inoltre:
 - vigilerà, affinché l'Appaltatore ed eventuali Subappaltatori applichino correttamente le misure di sicurezza contenute nel Piano di Sicurezza;
 - adeguerà il Piano di Sicurezza ed il Fascicolo in funzione dell'evoluzione dei lavori e delle eventuali modifiche intervenute durante l'esecuzione dei lavori;
 - organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
 - sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
 - controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci.
4. L'Appaltatore ha l'obbligo, come già detto sopra, di elaborare e presentare, prima dell'inizio dei lavori, il Piano operativo di sicurezza che tenga conto delle tecnologie e dei macchinari che intenderà usare al fine di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, senza però che detta proposta comporti modifiche o adeguamento ai prezzi pattuiti. Detto piano operativo inoltre, dovrà dedicare particolare attenzione ai seguenti aspetti:
 - alla pianificazione dei lavori di eventuali subappaltatori, onde evitare possibili reciproche interferenze;
 - alle procedure da seguire in caso di emergenza (incendio, soccorsi ad infortunati ecc.);
 - all'ubicazione della recinzione e degli accessi ai cantieri per il personale e per i veicoli, nonché all'adozione della necessaria segnaletica;
 - ai rischi per terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori;
 - all'ubicazione delle sorgenti di luce per un'efficace illuminazione dei cantieri (aree servizi e aree di lavoro),
 - allo studio della viabilità di cantiere ;
 - all'identificazione delle zone destinate allo stoccaggio dei materiali;
 - all'ubicazione degli impianti di cantiere e delle aree da destinare ai servizi (uffici, spogliatoi, mense, ricoveri, officina, magazzino ecc.);
 - alla scelta delle aree da destinare ai depositi di liquidi combustibili e gas compressi;
 - alle zone di stoccaggio provvisorio dei rifiuti di vario tipo;
 - alla scelta e all'ubicazione della segnaletica di sicurezza;
 - alla sorveglianza sanitaria del personale (visite periodiche, controlli, ecc.);
 - ai criteri per l'informazione, la formazione e la sensibilizzazione del personale.
5. Anche per le varie imprese subappaltatrici presenti in cantiere dovranno essere formalmente comunicati i nominativi dei responsabili di cantiere e dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
6. L'Appaltatore ha l'obbligo di dare completa attuazione: alle indicazioni contenute nel presente capitolato, nei documenti di cui alla progettazione per la sicurezza ed a tutte

le richieste del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza.

39.5 – Osservanza norme di sicurezza

1. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore delle norme di sicurezza i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati fino a quando il Coordinatore ne attesti l'osservanza.
2. In caso di inosservanza di quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Coordinatore procederà a determinare le somme relative che verranno scomutate e detratte dall'importo ad essa dovuto.
3. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

CAPITOLO V - CAUZIONI E GARANZIE

ARTICOLO 40 - CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell'articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro, pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.
2. Ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
 - a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
 - b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.

ARTICOLO 41 – GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ARTICOLO 42 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi dell'art. 40 comma 7 e dell'art.75, comma 7, del D.Lgs n.163/2006, l'importo delle cauzioni, di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale d'appalto e dell'eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate:
 - a) in caso di raggruppamento orizzontale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità;
 - b) in caso di raggruppamento verticale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità spetta la riduzione per intero; se, invece, solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, esse potranno godere del beneficio di riduzione della garanzia per la sola quota parte a ciascuna riferibile.
3. Il possesso del requisito di cui al punto 1 è comprovato dall'annotazione in calce all'attestazione SOA, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 34/2000.
4. In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006, per beneficiare della riduzione di cui al punto 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all'obbligo di cui all'articolo 4 del d.P.R. n. 34 del

2000.

5. La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità in capo ai progettisti.

ARTICOLO 43 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 103, del regolamento generale, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore a **euro 931.292,89** di cui:

- partita 1) per le opere oggetto del contratto	euro 631.292,89
- partita 2) per le opere preesistenti	euro 200.000,00
- partita 3) per demolizioni e sgomberi	euro 100.000,00
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad **euro 500.000,00**.
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 108, comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative

prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

7. I progettisti, dovranno produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una dichiarazione di una compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" contenente l'impegno a rilasciare polizza di responsabilità civile professionale di cui all'art. 111 del D.Lgs n.163/2006 per un massimale di almeno **euro 250.000,00** (duecentocinquantamila/00) .

ARTICOLO 44 - POLIZZA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE

1. Non ricorre la fattispecie.

ARTICOLO 45 – ASSICURAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 105 del regolamento generale, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, rearsi necessarie in corso di esecuzione.
2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore a **euro 250.000,00** (duecentocinquantamila/00).
3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
4. L'assicurazione deve essere presentata, in alternativa:
 - a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara o associato temporaneamente all'appaltatore ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del d.P.R. n. 34 del 2000;
 - b) dall'appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del d.P.R. n. 34 del 2000 e la progettazione esecutiva sia redatta dallo suo staff tecnico.
5. La garanzia assicurativa di cui all'articolo 41, comma 8, è estesa, altresì, ai danni causati dagli errori o dalle omissioni nella progettazione esecutiva.

ARTICOLO 46 – RISPETTO DEGLI SCHEMI TIPO

1. Le garanzie fidejussorie e le coperture assicurative di cui agli artt.75, 111, 113 e 129 del D.Lgs n.163/2006 devono essere conformi agli schemi di polizza tipo contenuti nell'allegato al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n.123. Per quanto riguarda la garanzia a corredo dell'offerta, di cui all'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e la cauzione definitiva, di cui all'art. 113 del medesimo decreto, gli schemi di polizza tipo sopra citati, devono essere integrati con la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, a pena di esclusione dalle procedure di gara o dall'aggiudicazione.
2. In ogni caso, qualsiasi clausola contenuta nelle garanzie fidejussorie o coperture assicurative che sia in contrasto con i contenuti degli schemi tipo di cui al punto precedente o a quanto previsto nel presente Capitolato Speciale è da considerarsi nulla e priva di efficacia.

CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ARTICOLO 47 - VARIAZIONE DEI LAVORI

1. La Stazione Appaltante, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi, all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale, dall'articolo 132 del D.Lgs n. 163/2006.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo le prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentata per iscritto alla direzione lavori, prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerate varianti, ai sensi del punto 1, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto, come di seguito indicate:

C			
Numero d'ordine	Sub Categorie	Importo (euro)	Inc. %
001	Movimento terra, scavi e demolizioni	42.570,00	7,01
002	Opere in c.a., fondazione, elevazione, orizzontamenti	179.040,61	29,49
003	Murature, tamponamenti, Tramezzi	21.599,35	3,56
004	Intonaci, pavimenti, rivestimenti, tinteggiature	121.855,52	20,07
005	Infissi, opere in ferro e diversi	68.529,77	11,29
006	Impianto idrico sanitario	11.635,97	1,92
007	Impianto elettrico	12.612,72	2,08
008	Impianto termico	25.651,40	4,23
009	Impianto antincendio	20.535,60	3,38
010	Impianto fotovoltaico	103.000,00	16,97
	Totale	607.030,94	100,00

- e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art.132 del D.Lgs n.163/2006, non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
 6. Salvo i casi di cui ai punti 4 e 5 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
 7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal RUP, l'adeguamento del piano sostitutivo di sicurezza, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 131, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006, all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e al punto 2 dell'Allegato XV allo stesso

D.Lgs., qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 90, comma 5, del citato D.Lgs. n. 81/2008.

ARTICOLO 48 – VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto definitivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara, alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso, la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione Appaltante. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale non può partecipare l'appaltatore originario ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti.
4. Nel caso di cui al punto 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione Appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell'appaltatore l'importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto.
5. Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva siano di lieve entità, la Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all'appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori.
6. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante. Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

ARTICOLO 49 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 136 del regolamento generale.

CAPITOLO VII - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ARTICOLO 50 – SUBAPPALTO

1. E' vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente. Fermo restando quanto previsto all'art. 5 del presente capitolato speciale di appalto, i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni da subappaltare, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
 - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante: – la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; – una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006.
 - d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante, sono ridotti della metà.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; l'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore

- della sicurezza in fase di esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d) le imprese subappaltatrici, per il tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono, altresì, trasmettere alla Stazione Appaltante il documento unico di regolarità contributiva.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
 6. I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 del D.Lgs. n. 163/2006 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
 7. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
 8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto; pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia, per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al punto 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata.
 9. I progettisti dell'appaltatore non possono subappaltare prestazioni o altri adempimenti relativi alla progettazione esecutiva, se non nei limiti di cui all'art. 91, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006; in caso di subappalto di prestazioni tecniche trovano applicazione le condizioni e le procedure di cui al presente articolo, per quanto compatibili.

ARTICOLO 51 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi, in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

ARTICOLO 52 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. Limitatamente al subappalto delle opere speciali di cui all'art. 5, la stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro venti giorni dall'emissione di ciascuno stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
2. Ai sensi dell'art. 118 comma 6 del D. L.gs. 163/2006, ai fini dei pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale l'affidatario e suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante il documento unico di regolarità contributiva e copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.
3. Ai sensi dell'art. 118 comma 3 del D. L.gs. 163/2006, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate come sopra indicato entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
4. La documentazione contabile di cui al punto 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.

CAPITOLO VIII - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ARTICOLO 53 – CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove

nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ARTICOLO 54 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 49 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Trani ed è esclusa la competenza arbitrale.
3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

ARTICOLO 55 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai

- dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
 3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
 4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
 5. Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
 6. Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvedere all'annotazione di propria iniziativa.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

ARTICOLO 56 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di

- sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

CAPITOLO IX- NORME FINALI

ARTICOLO 57 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale d'Appalto approvato con DMLLPP n. 145/2000 e gli altri specificati nelle presenti Norme Generali, sono a carico dell'impresa gli oneri ed obblighi seguenti:

1. La fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori.
2. Le spese per provvedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per le operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di caposaldi, ecc.
3. Le spese per le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali.
4. L'onere per la custodia del cantiere, esonerando la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.
5. Le spese per la redazione dei dettagli costruttivi delle opere da realizzare (cosiddetti elaborati costruttivi di cantiere di affinamento del progetto esecutivo e di adattamento alle tecnologie e procedure proprie dell'Appaltatore), su base informatica e supporto cartaceo, delle opere, quelle per i controlli ed i disegni da allegare alla contabilità dei lavori e del "come costruito". L'Appaltatore dovrà consegnare al Committente gli elaborati di progetto "come costruito".
6. I disegni saranno consegnati sia in copia riproducibile che su supporto informatico secondo le specifiche di editing fornite dalla D.L.
7. Le spese per la fornitura di fotografie del formato 18x24 sia dello stato dei luoghi ante operam, sia delle opere in corso e nei vari periodi dell'appalto ogni qualvolta che saranno richiesti dalla Direzione dei lavori, nel numero di copie di volta in volta indicato

- e comunque mai inferiori a tre.
8. L'onere per l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro a fronte del quale viene corrisposto il compenso di contratto. In particolare l'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa e puntuale osservanza delle disposizioni di legge e della relativa normativa in ordine ai Piani di Sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i..
 9. L'onere del pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto, di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, ivi comprese quelle di bollo e di registro.
 10. L'onere per assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione in zone puntuali dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere provvisoriale e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti.
 11. Dovranno in ogni caso esser previste fasi di lavoro atte a garantire la continuità del traffico sia pubblico che privato.
 12. L'onere per garantire le opere eseguite contro eventuali danni prodotti da terzi, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare guasti avvenuti prima del collaudo finale.
 13. L'onere per realizzare e mantenere in efficienza le strade di accesso ed interne al cantiere, compresa l'adeguata bagnatura per abbattimento della polvere durante i periodi di siccità.
 14. Gli oneri derivanti dal garantire la pulizia delle ruote dei propri mezzi per il trasporto dei materiali di risulta anche con apposite attrezzature installate in prossimità dell'accesso ai propri cantieri.
 15. Le spese per lo studio della granulometria e della composizione delle miscele, per il prelevamento dei campioni e per tutte le prove dei materiali o delle opere, da eseguirsi presso gli Istituti autorizzati.
 16. Gli oneri per espletare, tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti .
 17. L'onere per collocare i cartelli indicativi del cantiere.
 18. Gli oneri per il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni il Committente ed il suo personale.
 19. L'onere per le verifiche ed i sondaggi sul terreno di fondazione, comprese eventuali prove di laboratorio su campioni indisturbati, necessari al fine di garantirsi sulla stabilità e sulla perfetta riuscita delle opere che verranno realizzate.
 20. L'onere per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari affinché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola.
 21. L'onere per pianificare i lavori di esecuzione, nella predisposizione del programma lavori, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio, con il tessuto sociale ed il paesaggio. Inoltre, al termine dei lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere alla rimessa in pristino delle aree interessate dai cantieri e dalle viabilità di servizio. Per tali fini gli Enti locali interessati potranno esigere appositi atti fideiussori a garanzia.
 22. L'onere per la redazione degli elaborati progettuali di dettaglio e la realizzazione di tutte le opere provvisoriale necessarie per l'esecuzione dei manufatti e che non rivestano carattere definitivo, incluse deviazioni e successivi ripristini di strade, corsi d'acqua, pubblici servizi, etc. Gli interventi, per i quali è prescritta l'autorizzazione dell'Autorità o dell'Ente pubblico o comunque del legittimo proprietario, potranno essere effettuati soltanto dopo il rilascio della prescritta autorizzazione. L'ottenimento delle suddette

- autorizzazioni spetta all'Appaltatore.
23. L'onere per adottare tutte le misure necessarie (abbattimento polveri, attenuazione rumori, evacuazione gas nocivi, etc.) a garantire l'igiene sul lavoro ed a ridurre i disturbi anche nei riguardi degli insediamenti abitativi e delle installazioni circostanti.
 24. L'onere per provvedere, alla recinzione delle aree di cantiere e di lavoro per evitare l'accesso di persone, animali e mezzi estranei.
 25. Gli oneri relativi alla pulizia quotidiana degli ambienti di lavoro o comunque adibiti ad uso del personale, alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere che dovranno essere riconsegnate nello stato ante - operam.
 26. L'onere per costituire, mantenendolo costantemente aggiornato, un archivio di cantiere contenente tutta la documentazione di progetto e tutte le specifiche e norme comunque necessarie per la effettuazione ed il controllo dei lavori e di tenerlo a disposizione della D.L.
 27. L'onere per provvedere all'immagazzinamento, stoccaggio, manutenzione e custodia dei materiali da incorporare nelle opere, siano essi forniti dallo stesso Appaltatore che, eventualmente, dal Committente.
 28. L'onere per provvedere allo smaltimento dei materiali di risulta e dei rifiuti di lavorazione, in discariche per legge autorizzate a raccoglierci a propria cura e spese.
 29. L'onere per mettere a disposizione tutta la mano d'opera, le attrezzature, la strumentazione e quanto altro necessario per la effettuazione delle prove di carico e del collaudo statico dei manufatti di qualsiasi tipo in c.a., c.a.p. ed acciaio.
 30. L'onere per mettere a disposizione tutta la mano d'opera, le attrezzature, la strumentazione e quanto altro necessario per la effettuazione dei collaudi parziali e del collaudo finale; provvedere, se richiesto dalla Direzione Lavori in occasione del collaudo finale od in un qualsiasi momento lo ritenesse opportuno (durante il periodo di garanzia), alla eventuale ripetizione di prove di carico già eseguite in tempi antecedenti a quelli del collaudo finale.
 31. L'Appaltatore, prima di dar corso all'approvvigionamento dei materiali, sulla base di quanto prescritto o se richiesto dalla Direzione Lavori, dovrà presentare i campioni dei materiali da impiegare. L'Appaltatore sarà altresì responsabile della conservazione dei campioni, approvati della Direzione Lavori, per tutta la durata dei lavori.
 32. I canoni ed oneri per eventuali allacciamenti di cantiere di qualsiasi tipo;
 33. Gli oneri per mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti nell'area oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la Committente, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore.
 34. Gli oneri per le polizze assicurative di cui agli art. 101-103-104 D.P.R. 554/99.
 35. L'onere per l'immediata riparazione dei danni di qualsiasi genere, anche se dipendenti da cause di forza maggiore, che si verificano negli scavi, ai rintocchi, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere incluse quelle provvisorie.
 36. Gli oneri per lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.
 37. La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori ed assistenza, arredati, illuminati, climatizzati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavoli, sedie, telefoni, fax, computer, stampante. I computer saranno dotati di sistema operativo, idonei programmi (AutoCad, etc.).
 38. Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore le prove preliminari di idoneità (di qualificazione, di stabilimento, certificazioni di origine dei produttori, ecc.) e le prove ed analisi di cui all'art. 15 comma 8 del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145).

Gli oneri tutti sopra specificati si intendono compensati nei prezzi unitari dei singoli lavori a corpo e negli oneri per la sicurezza.

ARTICOLO 58 – CUSTODIA DEL CANTIERE

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ARTICOLO 59 – CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ARTICOLO 60 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

TABELLA <<A>>	CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI				
---------------	---	--	--	--	--

n	Lavori di realizzazione di un Asilo nido in via delle Betulle	Categoria ex allegato A d.P.R. n. 34 del 2000	Importo lavori - euro	Oneri sicurezza - euro		
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%						
1	lavori di tipo edile	Prevalente	OG 1	433 595,25	17 330,31	450 925,56

Ai sensi dell'art., comma, del capitolato, i seguenti lavori costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all'art. 37, comma 11, del Codice dei contratti e all'art. 72, comma 4, regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori, possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un'impresa mandante. NON possono essere subappaltati.						
2	-	Scorporabile	O.....	-	-	-
3	-	Scorporabile	O.....	-	-	-

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del capitolato, i seguenti lavori di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000: - appartengono a categori... general... divers... da quella prevalente (comma 4); - costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all'art. 72, comma 4, regolamento generale, di importo NON superiore al 15% dell'importo totale dei lavori (comma); possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un'impresa mandante, ovvero indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un'impresa subappaltatrice; in ogni caso l'esecutore (impresa singola, mandante o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti.						
4	impianti	Scorporabile e subappaltabile	OG 11	173 435,69	6 931,64	180 367,33
5	-	Scorporabile e subappaltabile	O.....	-	-	-

Ai sensi dell'art. ..., comma, del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000, appartengono a categori... specializat... (serie <<OS>>), diverse dalle strutture, impianti ed opere speciali di cui all'art. 72, comma 4, del regolamento generale. Essi possono essere subappaltati anche per intero o assunti da un'impresa mandante, ovvero eseguiti dall'appaltatore anche se quest'ultimo non sia in possesso dei relativi requisiti.						
6	-	Scorporabile e subappaltabile	O.....	-	-	-
7	-	Scorporabile e subappaltabile	O.....	-	-	-

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI				607 030,94	24 261,95	631 292,89
-------------------------------	--	--	--	------------	-----------	------------

Lavorazioni NON scorporabili ma solo subappaltabili (ai fini della qualificazione dei concorrenti gli importi di questi lavori è ricompreso nell'importo dei lavori della categoria prevalente di cui al numero 1 della presente tabella)						
Ai sensi dell'art. ..., comma ..., del capitolato, i seguenti lavori, di importo inferiore al 10% dei lavori e ad euro 150.000 possono essere eseguiti dall'appaltatore o essere subappaltati anche per intero ad imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del d. P.R. n. 34 del 2000.						
8	-	subappaltabile	O.....	-	-	-
9	-	subappaltabile	O.....	-	-	-
10	-	subappaltabile	O.....	-	-	-

11	-	subappaltabile	0.....	-	-	-
----	---	----------------	--------	---	---	---
